



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”* (di seguito *“Regolamento”*);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* (di seguito *“Codice”*);

VISTO in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lett. cc) del Codice che per i trattamenti svolti in esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento, indica tra i motivi di interesse pubblico rilevante *“i trattamenti effettuati [...] per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)”*;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le *“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”* e in particolare, l'art. 6- bis, comma 1-bis secondo il quale *“Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice”*;

VISTE le *“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale”*, Allegato A.4 al Codice (di seguito *“Regole deontologiche”*) e, in particolare, l'art. 4-bis in base al quale *“Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e*

successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche. Il Programma indica altresì i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 del Regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, di cui agli art. 9 e 10 del Regolamento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) Regolamento”;

VISTA la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025, aggiornamento 2024-2025 trasmessa dall'Istituto Nazionale di Statistica (note del 5 marzo 2024, prot. n. 545404, del 13 marzo 2024 prot. n. 633548 e del 9 ottobre 2024, prot. n. 2337383);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

L'Istituto nazionale di statistica (“Istat” o “Istituto”) ha chiesto il parere di competenza del Garante sullo schema di Programma statistico nazionale 2023 -2025, aggiornamento 2024-2025 (di seguito anche solo PSN o Programma), ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dell'art. 4-bis delle Regole deontologiche (note del 5 marzo 2024, prot. n. 545404, del 13 marzo 2024 prot. n. 633548 e del con nota del 9 ottobre 2024, prot. n. 2337383).

L'aggiornamento 2024-2025 del PSN oggetto del presente parere prevede 820 lavori (di cui 27 di nuova introduzione). Il maggior numero dei lavori, come di consueto, sono svolti a cura dell'Istat, ma significativo è anche il numero dei lavori statistici svolti dagli Uffici di statistica delle altre amministrazioni pubbliche che contribuiscono alla produzione della statistica ufficiale.

Nella documentazione in atti sono stati forniti altresì l'estratto del verbale della seduta del 28 giugno 2023 del Comitato di indirizzo e coordinamento e dell'informazione statistica (Comstat) di approvazione del “*Programma statistico nazionale 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025*”, come previsto dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166; il parere della Conferenza Unificata, espresso in data 21 settembre 2023, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; il parere della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Cogis), espresso in data 7 novembre 2023, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d. lgs. 322 del 1989.

Merita segnalarsi che il parere della Cogis mette in evidenza come l'arricchimento dell'informazione statistica sia stato un tema centrale nella programmazione 2023-2025, riguardando essa un periodo ancora interessato dagli effetti socio-economici negativi della pandemia da COVID-19, e dalle conseguenze della successiva crisi energetica e socio-economica. L'informazione statistica nei termini indicati nello schema di PSN, è stata ritenuta necessari anche per soddisfare altre esigenze informative strettamente correlate ad eventi di cronaca sia nazionali che internazionali, nonché per misurare gli effetti degli interventi connessi alla sfida che l'Europa si è data, tra cui quelli necessari ad attuare le missioni previste dal PNRR.

Si evidenzia, inoltre, l'auspicio della Cogis di rendere sempre più incisiva l'azione del Sistema Statistico italiano per dare una maggiore informazione capillare sul territorio

e aiutare i decisori politici a definire le priorità di azioni di intervento per arginare gli effetti degli eventi sopra richiamati, a partire dalla semplificazione della programmazione triennale aggiornata annualmente. Questa procedura, invero, potrebbe non essere più adeguata a cogliere, con la dovuta tempestività, le eventuali richieste di informazioni strettamente connesse a circostanze imprevedibili. Nel prendersi atto, dunque, della proposta di garantire una maggiore flessibilità al Sistema statistico nazionale che includa anche la previsione di “un *“Addendum” al PSN, nel quale inserire i fabbisogni aggiuntivi di informazione che faciliterebbero la loro rilevazione*”, si rappresenta la necessità che ciò sia attuato attraverso specifiche modifiche normative da adottarsi previo parere del Garante (art. 36, par. 4 del Regolamento).

La documentazione acquisita agli atti del procedimento -che tiene conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso di numerose interlocuzioni informali- comprende, in particolare, *“lavori nuovi o diversi rispetto”* a quelli indicati nel PSN 2023-2025, sul quale il Garante si è espresso con il provvedimento del 16 novembre 2023 (doc. web n. 9966570), che qui deve intendersi richiamato, con specifico riferimento alle considerazioni di carattere generale ivi contenute (par.1).

Si ribadisce, anche in questa sede che il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 del Regolamento) è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. Pertanto, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, in assenza di altra disposizione di legge o regolamento, non si rinviene un’adeguata base normativa che legittimi il trattamento dei predetti dati per fini statistici.

A tale riguardo, con provvedimento del 24 giugno 2021 (doc. web n. 9682603), l’Autorità ha adottato il *“Parere su uno schema di regolamento recante l’individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 2, del Codice”*.

Successivamente, nell’Adunanza del 21 dicembre 2021 della sezione consultiva per gli atti normativi, il Consiglio di Stato si è espresso sul predetto schema di decreto anche alla luce dei rilievi formulati dal Garante nel richiamato parere. Il supremo consesso della Giustizia amministrativa offre, in primo luogo, un’interpretazione coordinata con l’ordinamento nazionale di *“dato relativo a condanne penali e reati”* che ricomprenda *“ogni provvedimento penale, anche non definitivo”* (condanne, reati, misure di sicurezza, ivi inclusa l’assoluzione cfr. punti 3.2.2.-3.2.5.) e, per ciò che qui rileva, ribadisce la coerenza della ricostruzione normativa relativa ai presupposti giuridici per il trattamento delle tipologie di dati in esame rispetto all’ordinamento comunitario e a quello specifico di settore (cfr. punto 4.3; provv. del 30 giugno 2022, doc. web n. 9794929).

Si segnala, quindi, ancora una volta come elemento di forte criticità per la produzione della statistica ufficiale in settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la mancata adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte del Ministero della Giustizia.

RILEVATO

1. L'attività istruttoria svolta

1.1. Considerazioni di ordine generale

A seguito delle interlocuzioni intercorse e dei rilievi sollevati dall'Ufficio, l'Istat, in relazione alla compilazione delle schede informative dei lavori statistici inclusi nel PSN, ha rappresentato, con nota del 9 ottobre 2024, di avere proseguito nelle *“azioni di formazione e sensibilizzazione e a fornire indicazioni [...] anche in occasione della compilazione e predisposizione dell'Aggiornamento 2024-2025”* ai singoli titolari di lavori statistici, affinché le relative schede informative siano chiare, omogenee, e comprensibili, ciò anche tenuto conto che, come previsto dalle Regole deontologiche, esse fungono anche da informativa agli interessati *“quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento delle informazioni a quest'ultimo richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato in base a quanto previsto dall'art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento”* (art. 6, comma 2, delle Regole deontologiche).

Al riguardo, l'Istat ha dichiarato, in particolare, che *“sono state ulteriormente ribadite le indicazioni relative alla compilazione dei campi “obiettivo” e “descrizione sintetica” dei prospetti, sottolineando la necessità di fare riferimento alla finalità di natura statistica”, evitando eccessivi “tecnicismi” e “acronimi al fine di attuare il principio di trasparenza verso gli interessati” e che, come richiesto dall'Ufficio del Garante, “attraverso interlocuzioni con i titolari dei lavori, sono stati verificati e, ove necessario, corretti i riferimenti ai concetti di “anonimizzazione” e di “dati anonimi””* (cfr. ad esempio IST-02617 Indagine multiscope sui cittadini e il tempo libero; IST-02829 La violenza raccontata dai social).

In conclusione, l'Istat ha ribadito il suo impegno *“a perseguire l'obiettivo del miglioramento di questi aspetti in occasione soprattutto del prossimo triennio di programmazione”*.

Sul punto, ferme le considerazioni positive già formulate nel richiamato parere 16 novembre 2023 in ordine ai prospetti informativi dei lavori statistici indicati nel PSN - che sono stati redatti utilizzando il nuovo schema di rappresentazione delle informazioni elaborato a seguito di un percorso di collaborazione istituzionale con l'Autorità - il Garante prende favorevolmente atto della dichiarazione di impegno dell'Istat ad assicurare al PSN una sempre maggiore intellegibilità da parte degli interessati.

Come più volte evidenziato dall'Autorità, la statistica ufficiale -anche in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, modificato dal Regolamento (UE) 759/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee-, è ormai quasi del tutto realizzata attraverso la raccolta e l'interconnessione di dati personali provenienti da grandi banche dati o registri pubblici nonché fonti private e sempre di meno attraverso la raccolta di dati direttamente presso gli interessati, anche al fine di contenere il fastidio statistico nei loro confronti.

La normativa di settore, di cui al d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, trova concreta attuazione nel PSN. Esso, costituendo l'atto normativo attraverso il quale viene completata la base giuridica dei trattamenti di dati personali finalizzati al perseguimento del compito di rilevante interesse pubblico - relativo alla produzione della statistica ufficiale - oltre che informativa agli interessati per i dati non raccolti direttamente presso

di essi, deve caratterizzarsi per precisione, chiarezza e prevedibilità come richiesto dal Regolamento (cons. 41, art. 6, par. 1, lett. e) e par. 3, art. 9, par. 2, lett. g) art. 12-14 del Regolamento, artt. 2-sexies commi 1 e 2, lett. cc), 105 comma 2 e 106, comma 2 del Codice art. 6, comma 2, delle Regole deontologiche).

A tal proposito, vale la pena ricordare che il volume 2 del PSN al par. 1, denominato *Trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del programma statistico nazionale*, riporta una ricognizione del combinato disposto della normativa di settore di cui al d.lgs. 322 del 1989 e della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali svolti per la realizzazione della statistica ufficiale, informando al contempo gli interessati rispetto a profili che sono omogenei o analoghi per ogni titolare del trattamento, quali, come di seguito illustrato, l'ambito di comunicazione dei dati.

In tale quadro, si prende quindi favorevolmente atto dell'ulteriore modifica apportata dall'Istat a tale sezione del PSN. L'Istituto, infatti, dopo avere ribadito che nel par. 1. del documento sono riportate, tra le altre, *“le ipotesi ed i relativi presupposti normativi che legittimano la comunicazione dei dati personali, mentre nella sezione “Comunicazione” dei singoli prospetti sono descritti solo quei flussi di dati personali che si basano su specifici ed ulteriori presupposti normativi non richiamati nel citato paragrafo della parte introduttiva”*, ha rappresentato che *“al fine di chiarire ulteriormente il contenuto dell'informazione in materia di “comunicazione di dati personali” [...]“Nei prospetti dei singoli lavori vengono riportati solo gli eventuali specifici presupposti normativi della comunicazione di dati personali diversi da quelli già indicati nel presente paragrafo” e che “Sono stati inoltre eliminati da questa sezione dei prospetti tutti i riferimenti a generici accordi o gentlemen agreements”*.

Inoltre, l'Istituto ha rappresentato che *“per garantire una maggiore chiarezza e completezza delle informazioni sui minori, all'interno dei prospetti”* è stata inserita la più efficace intestazione *“Misure adottate per la raccolta di dati relativi a soggetti minorenni”* e, per i lavori statistici per i quali la raccolta dei dati relativi a soggetti minorenni è accompagnata da obbligo di riposta, tale circostanza è esplicitamente indicata nei prospetti informativi.

Ciò premesso, per come attualmente redatto, il PSN e in particolare i prospetti informativi dei singoli lavori statistici di cui esso si compone, appaiono in termini generali idonei a dimostrare necessità e proporzionalità dei trattamenti attraverso una più chiara indicazione dello scopo degli stessi, definito in termini più ampi nella richiamata disciplina di settore di cui al d.lgs. 322 del 1989 e, grazie all'attività di sensibilizzazione sollecitata dal Garante e svolta dall'Istat nei confronti dei soggetti Sistan, di anno in anno si apprezza una sempre maggiore accortezza nell'indicazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle operazioni di trattamento, della tipologia di dati trattati e dei soggetti ai quali essi si riferiscono, dei tempi di conservazione oltre che degli eventuali ulteriori destinatari dei dati (cfr. *“Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit*, adottato dal Garante europeo, 11 aprile 2017; *“Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data*, adottate dal Garante Europeo, 19 dicembre 2019” e per analogia *“Guidance for co-legislators on key elements of legislative Proposals Draft for public consultation*, adottate dal Garante Europeo il 16 gennaio 2024).

Come riconosciuto dallo stesso Istituto nella richiamata nota del 9 ottobre 2024, alcune criticità permangono invece in ordine alla corretta attuazione dell'art. 6- bis,

comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989, nella parte in cui stabilisce che il PSN debba, tra le altre cose, indicare le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, oltre che quelle tecniche e organizzative idonee a garantire l'effettiva applicazione dei principi di protezione dei dati, quali la liceità e la correttezza del trattamento e il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento).

In attuazione di tale previsione, nel modificare la struttura del PSN, l'Istat ha previsto che ogni titolare del trattamento, inserisca, prima delle schede informative relative ai propri lavori statistici, una sezione introduttiva destinata proprio all'indicazione delle misure tecniche e organizzative in concreto implementate da ciascuno di essi.

Come già osservato dal Garante in precedenti pareri, in tali sezioni del PSN i titolari del trattamento continuano ad indicare adempimenti già previsti dal Regolamento (come la tenuta del registro dei trattamenti, lo svolgimento della valutazione di impatto o la designazione del responsabile della protezione dei dati di cui agli artt. 30, 35, 37 e ss.), e persistono inoltre significative differenze tra le une e le altre schede, anche in termini di estensione. Nuovamente, il principale elemento di criticità si rinviene nella circostanza che esse risultano scarsamente incentrate nella descrizione delle misure tecniche e organizzative volte a garantire il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare quello di minimizzazione, con specifico riferimento ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle finalità statistiche, attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione (artt. 5, 25, 32 e 89 del Regolamento; cfr. provv. del 13 febbraio 2020 doc. web 9283929; del 10 dicembre 2020, doc. web. 9520567 e del 30 giugno 2022 doc. web 9794929).

Sul punto, l'Istat ha rappresentato di avere *“evidenziato ai titolari dei lavori la necessità di una adeguata e pertinente descrizione di queste misure, invitando più volte i responsabili della compilazione a rivedere quanto dichiarato e fornendo esempi e indicazioni sulla corretta applicazione del GDPR, fermo restando il dovere in capo a ciascun titolare di corrispondere al principio di accountability”*. È stato rappresentato, inoltre, che *“in alcuni casi la rilevata disomogeneità può dipendere dalle specifiche e differenti esigenze e caratteristiche organizzative di diversi enti titolari”*.

Al riguardo, il Garante auspica quindi un intervento più incisivo da parte dell'Istat affinché, nel suo ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. 322 del 1989), guidi la compilazione di tali sezioni del PSN da parte dei titolari dei lavori statistici ivi contenuti affinché esso risulti maggiormente aderente al dettato della norma. Come di consueto, il Garante non intende far mancare, se del caso, la sua collaborazione istituzionale allo svolgimento di tale compito, condividendo *“l'opportunità di valutare, di concerto con l'Autorità Garante, l'introduzione per le prossime edizioni del PSN di un set di misure e azioni standard, [nella misura in cui esse corrispondano a quelle realmente implementate dagli enti] nonché di organizzare azioni congiunte e mirate di formazione per gli enti del Sistan”*, suggerita dall'Istituto nella documentazione in atti.

1.2. Considerazioni relative ai singoli lavori statistici

In via preliminare, tenuto conto del ruolo dell'Istat di coordinatore delle attività statistiche svolte anche dalle altre amministrazioni i cui lavori statistici confluiscono nel PSN, si apprezza con favore la circostanza che quest'ultimo si sia fatto portavoce presso gli altri Uffici di statistica, dei rilievi formulati dall'Ufficio, nel corso delle interlocuzioni informali, e che, in collaborazione sia con le strutture interne all'Istat che con gli altri titolari dei lavori contenuti nel Volume 2 del PSN, abbia effettuato gli approfondimenti

richiesti su specifici lavori apportando, laddove necessario, le conseguenti modifiche rilevanti sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento con note del 5 e 13 marzo 2024, è emerso che le modifiche apportate dall'Istituto ai lavori già presenti nel PSN, secondo quanto sopra evidenziato in termini generali, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio in sede istruttoria, hanno riguardato, in particolare:

- l'aggiornamento dei riferimenti normativi (cfr. a titolo esemplificativo ANP-00018 *Analisi delle caratteristiche e dei percorsi dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) inviati ai Servizi per il Lavoro*; ANV-00001 *Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca*; APA-00001 *Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi*; INE-00001 *Rete d'informazione contabile agricola (RICA)*, IST-00792 *Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole*; IST-01930 *Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia*);
- l'integrazione degli obiettivi del lavoro (cfr. a titolo esemplificativo EMR-00019 *Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche*; GSE-00005 *Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione delle energie rinnovabili e delle politiche di promozione dell'efficienza energetica*);
- la descrizione sintetica dei lavori (cfr. ad esempio lavoro EMR-00028 *Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi*; IST-01863 *Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini*);
- la tipologia di dati acquisiti, l'obbligo o meno di risposta e relative conseguenze (IAI-00012 *Casi di malattia professionale*; IAP-00004 PLUS: *Partecipazione Labour Unemployment Survey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro*; IAP-00009 *La qualità del lavoro in Italia*; ISS-00076 *Rilevazione delle infezioni del sito chirurgico*; IST-01395 *Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)*).

Con specifico riferimento all'obbligo di risposta, in taluni lavori statistici è stato precisato che tale obbligo non riguarda comunque le particolari categorie di dati e che ad ogni modo non è prevista alcuna sanzione per i rispondenti in caso di mancata risposta (IAP-00009: *La qualità del lavoro in Italia*; IAP-00004 PLUS: *Partecipazione Labour Unemployment Survey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro*; IST-00088: *Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo*; IST-00089: *Interruzioni volontarie della gravidanza*).

Con specifico riferimento ai lavori “IST-01858 *Indagine multiscopo sull'uso del tempo*” e “IST-01863 *Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini*” si prende favorevolmente atto che l'Istituto, tenuto conto dei rilievi formulati dall'Ufficio, ha precisato anche nei prospetti informativi, conformemente a quanto osservato dal Garante nel parere sui lavori statistici “IST-02607-*Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri*”, IST02732- *Modulo dell'indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole*; IST- 01858-*Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo*” (del 19 maggio 2020 n. 9370217), che l'obbligo di risposta non è previsto per i minori al di sotto dei 15 anni fermo restando che le predette rilevazioni devono rispettare tutta quanto evidenziato dal Garante nel citato provvedimento.

Come di consueto il Garante ha inteso verificare la proporzionalità dei tempi di conservazione dei dati indicati in alcune schede informative di lavori statistici del PSN,

da definirsi sulla base di specifici parametri tecnico giuridico; ciò in particolare allorquando *ictu oculi* tale periodo è apparso eccessivamente ampio o inverosimilmente breve.

Al riguardo, si osserva in particolare che, in alcune schede informative è stato indicato il tempo di conservazione dei dati per gli ulteriori trattamenti statistici, in particolare per analisi longitudinali (es. INV-00004 Indagine OCSE PISA; INV-00006 Indagine PIRLS; INV-00010 Indagine ICILS).

Avuto riguardo al lavoro “IST-00089: Interruzioni volontarie della gravidanza” l’Istituto ha confermato che l’indicazione del periodo di conservazione dei dati in 360 mesi per gli ulteriori trattamenti statistici muove dalla necessità di poter condurre studi sui dati e analisi longitudinali volte a rilevare i cambiamenti sulla salute riproduttiva nel corso del tempo e tra le varie generazioni di donne.

In tale ambito, merita evidenziare altresì che rispetto al lavoro IST-02688 *Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d’istruzione e titolo di studio*, che prevede il trattamento di dati riferiti a soggetti minori di età, il periodo di conservazione dei dati indicato in 240 mesi è stato motivato “in quanto riferito al tempo medio di un percorso d’istruzione individuale completo dalla scuola primaria alla formazione post-laurea”.

In riferimento, infine, al lavoro IST-02758 *Indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità* è stata confermata la proporzionalità del periodo di conservazione indicato in 12 mesi “in quanto i dati personali vengono conservati solo per controllo e correzione. Dopo 12 mesi dalla raccolta, per proseguire il processo di produzione statistica vengono conservati solamente dati aggregati per classe di età e ripartizione territoriale (nord-est, centro, etc).”

Con riferimento al lavoro statistico “EMR-00028 Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi”, viste le modifiche apportate alla relativa scheda informativa e ai chiarimenti resi, idonei a superare le criticità rilevate dal Garante, con il provvedimento del 22 febbraio 2024 (doc. web n. 9994638), l’Autorità si è espressa con un parere favorevole autorizzando l’esecuzione del lavoro stesso, anche in attuazione del PSN 2023-2025 sul quale si è espressa con il parere del 16 novembre 2023 (doc. web n. 9966570). Al riguardo, si prende, in particolare, favorevolmente atto che i tempi di conservazione dei dati per la realizzazione del lavoro sono stati aggiornati alla luce delle motivazioni rappresentate dalla Regione nell’ambito dell’istruttoria che poi ha portato alla adozione del richiamato provvedimento del 22 febbraio 2024.

In merito ai rilievi sul lavoro statistico “IST-00924 Rilevazione delle nascite” l’Istat ha chiarito che “l’archivio di fecondità per ordine è un output dell’indagine, che mette insieme indicatori relativi alla natalità e alla popolazione di riferimento (donne in età fertile)”. In riferimento al suddetto archivio, l’Istituto ha inoltre specificato, nel campo obiettivo, cosa significhi “per ordine”, cioè ordine di nascita (primo, secondo, terzo figlio, etc) e riportato per esteso l’acronimo “TFT”, poco comprensibile per gli interessati coinvolti nella predetta rilevazione statistica. Il prospetto informativo è stato di conseguenza modificato al fine di garantire l’effettiva applicazione del principio di trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

L’Istat inoltre, su sollecitazione dell’Ufficio, ha riformulato in maniera più chiara e comprensibile l’obiettivo del lavoro statistico “IST-02054 Misure socio-demografiche dei comportamenti familiari e riproduttivi nel ciclo di vita” nei seguenti termini “Le trasformazioni sociali e culturali legate ai processi di secolarizzazione della società hanno determinato negli ultimi decenni profondi cambiamenti nei processi demografici

che hanno conseguenze rilevanti sia sull'organizzazione sociale che economica del Paese. Obiettivo di questo studio è quello di analizzare e sintetizzare i principali cambiamenti nei processi demografici sfruttando sia la ricchezza informativa dei dati di Anagrafe e Stato civile che quella di alcune indagini campionarie. Le analisi sono effettuate utilizzando sia un approccio macro trasversale (analisi per contemporanei) che quello macro longitudinale (analisi per coorte), analizzando le principali caratteristiche differenziali che influiscono su fecondità, prima nuzialità, mortalità, scioglimento dei matrimoni e delle unioni civili”.

In relazione al lavoro statistico *IST-02592 Rilevazione della povertà estrema*, l'Istat sulla base dell'indicazione dell'Ufficio ha modificato la sezione recante la descrizione sintetica dell'indagine, in particolare descrivendo puntualmente il processo statistico che si intende effettuare ed eliminando i riferimenti a strutture interne all'Istat, ad accordi con altri enti, nonché sciogliendo acronimi specifici della semantica del settore (ed esempio *persone senza dimora (PSD)*).

L'Ufficio ha ritenuto necessario che nella scheda informativa del lavoro statistico *IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi* (sul quale il Garante ha avuto modo di esprimersi specificamente nel provvedimento del 19 maggio 2020, doc. web 9370217) tra le variabili rilevate fosse chiaramente indicato il coinvolgimento o meno dell'interessato, minore di età, in fenomeni di bullismo e del cyber-bullismo, introdotti nella sezione obiettivo della scheda. A tale riguardo, nel pretendere atto che rispetto a tale lavoro non sussiste obbligo di risposta, e della modifica apportata alla scheda in esame in base alla quale tra le variabili rilevate è indicato esclusivamente il coinvolgimento o meno del minore nei predetti episodi. Resta inteso che, qualora si intenderà indagare altresì sullo specifico evento di bullismo o cyber-bullismo subito, la relativa scheda informativa, se del caso, dovrà indicare la possibile rilevazione di dati inerenti alle particolari categorie (quali vita e orientamento sessuale, dati sulla salute, dati relativi all'origine razionale ed etnica).

In relazione ai lavori statistici *IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS)*, già oggetto di uno specifico parere del Garante dell'11 aprile 2019 (doc. web 9113830) e *IST-02862 Modulo ad hoc - 2025 Reconciliation between work and family*, su esplicita richiesta dell'Ufficio, l'Istituto ha ulteriormente chiarito che in nessun caso è prevista la raccolta di dati attraverso soggetti terzi, cd. *proxy*, di talché non deve trovare applicazione la specifica disposizione prevista per tale circostanza, di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Specifiche osservazioni hanno riguardato il lavoro statistico *IST-02740 Discriminazioni e diversità LGBT+ nel contesto formativo e lavorativo* sul quale l'Ufficio del Garante ha posto la propria attenzione vista la natura particolarmente sensibile dei dati trattati. Al riguardo, si prende favorevolmente atto della modifica apportata alla relativa scheda informativa, in base alla quale in primo luogo è stata rimossa l'indicazione del consenso quale base giuridica dei trattamenti di dati svolti dall'Istat per la realizzazione della richiamata indagine.

A riguardo, si ribadisce infatti, che, ferma la volontarietà dell'adesione alle rilevazioni svolte dai soggetti Sistan e il divieto di porre l'obbligo di risposta a domande idonee a far emergere particolari categorie di dati relative ai rispondenti la base giuridica dei relativi trattamenti risiede nello svolgimento di un compito di interesse pubblico (artt. 6-bis, comma 1-bis e 7 del d.lgs. 322 del 1989). Ciò con le ben note conseguenze in ordine ai diritti spettanti agli interessati che possono esercitare il diritto di opposizione, ferme le limitazioni di cui all'art. 21, par. 6 del Regolamento, ma non la revoca del consenso.

Con specifico riferimento al lavoro in esame si prende in secondo luogo favorevolmente atto della più puntuale indicazione delle “*particolari categorie di dati raccolte tramite il questionario*”.

Si prende infine favorevolmente atto delle modifiche apportate al lavoro statistico IST-02741 *Condizioni sociali e inclusione abitativa e della popolazione* Rsc. È emerso, infatti, che in base ai principi di *accountability*, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b) e c), e par. 2 del Regolamento) rispetto al PSN precedente è previsto che il lavoro venga realizzato utilizzando un numero inferiore di cd. “liste di partenza” in quanto ritenute sufficienti a selezionare gli individui oggetto dell'indagine. Le liste di partenza, inoltre, sono state indicate con maggior precisione modificandone la denominazione e considerando le variabili che saranno raccolte nell'indagine 2024. Dalle liste di partenza sono state anche eliminate le particolari categorie di dati, nello specifico l'etnia e l'origine razziale.

1.3 IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale

Nel trasmettere il PSN, l'Istat ha segnalato altresì “*l'intervenuta esigenza di modificare il prospetto identificativo del lavoro IST-02493 (“Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale”)*” del quale è stata parzialmente modificata la metodologia. L'esigenza della richiamata modifica è stata ulteriormente rappresentata all'Ufficio, prima nel corso di interlocuzioni informali e poi con la nota del 17 dicembre 2024 (prot. n. 2756043), anche al fine di poter dare avvio ai lavori secondo la rinnovata metodologia già a partire dal 2025 e, se del caso, prima dell'adozione del presente parere.

In tale ambito l'Istituto, tenendo anche conto di alcune osservazioni dell'Ufficio, ha rappresentato nello specifico la modifica metodologica proposta e le sue ragioni, correlate in particolare all'esigenza di “*migliorare la qualità del conteggio*” e “*ridurre il burden statistico sul rispondente*” puntualmente richiamata nella relativa scheda informativa modifica che nella sezione “descrizione sintetica” indica che: “*Le attività del presente lavoro, [...], sono svolte con periodicità triennale coinvolgendo un campione complessivo di circa 450.000 individui su 850 Comuni. Le informazioni vengono raccolte nello stesso periodo mediante l'impiego di due diversi questionari che fanno riferimento a due diverse componenti: a) Componente da Lista [denominata L2], per la quale il campione di individui è estratto dal Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze, tra coloro ai quali possono essere associati più indirizzi, con l'obiettivo di individuare il reale luogo di dimora abituale. L'acquisizione dei dati avviene attraverso una pluralità di canali [restituzione multi-canale del questionario]; b) Componente Areale, per la quale il campione di individui è selezionato dal Registro Statistico di Base dei Luoghi attraverso un campione di indirizzi/sezioni di censimento. La raccolta delle informazioni avviene presso tutti gli alloggi presenti nella selezione di territorio campionata. [...]*”.

L'Istituto ha rappresentato, che la modifica illustrata sarà recepita nel Piano generale di censimento della popolazione e delle abitazioni (PGC) di cui all'art. 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A tale riguardo, con nota del 14 gennaio 2025, (prot. n. 3593) a firma del Segretario Generale dell'Autorità, l'Ufficio ha osservato come la metodologia ora proposta dall'Istat non solo non vada ad incidere sui tipi di dati trattati né sulle modalità di trattamento ma non riguardi neanche la logica probabilistica legata alla creazione dei campioni censuari, che dal punto di vista della protezione dei dati personali costituisce una garanzia per la

corretta applicazione dei principi di lealtà e correttezza, esattezza dei dati e del divieto di ricadute amministrative (art. 5, par. 1, lett. a) e d) del Regolamento e 105 del Codice; art.1, comma 228, legge 27 dicembre 2017, n. 205, Piano generale di censimento, provvedimenti Garante del 4 ottobre 2018, -doc. web 9047672- e del 23 gennaio 2020 - doc. web 9261093).

La modifica metodologia proposta (indagine L2) invero comporta esclusivamente una riduzione del numero di interessati intervistati secondo la logica di cui all'indagine L e il proporzionale aumento di quelli intervistati, con scadenza triennale, in base ai criteri analoghi a quella di cui all'indagine A. Ciò, con l'effetto di ottenere, in omaggio al principio di *accountability* (art. 5, par. 2 del Regolamento), una riduzione delle operazioni di trattamento necessarie per la realizzazione del censimento della popolazione, in quanto le 250mila famiglie che sarebbero state interviste annualmente nell'indagine L, verranno ora contattate, sulla base di una estrazione casuale dal RBI, solo ogni 3 anni.

Con la richiamata, nota l'Ufficio ha pertanto ritenuto che nulla osti, sotto il profilo della protezione dei dati personali, allo svolgimento del censimento permanente secondo la nuova metodologia proposta già a partire dall'anno corrente e prende ora favorevolmente atto delle modifiche apportate al prospetto informativo del lavoro statistico *IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale*.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Garante ritiene che dalla documentazione posta a corredo dello schema di PSN trasmesso e sopra richiamata e in particolare dal parere della Cogis risulti ampiamente comprovata la necessità e la proporzionalità dei trattamenti di dati personali, anche inerenti alle particolari categorie ivi descritti necessari per la produzione della statistica ufficiale (*cfr.* documenti del Garante europeo citati).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, dell'art. 6- *bis* del d.lgs. 322 del 1989 e dell'art. 4-*bis* delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, presentato dall'Istituto nazionale di statistica con sede legale in via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma codice fiscale 80111810588.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, il 27 febbraio 2025

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE